

# ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 11 dicembre 1979

N. 67 dell'O.d.G.

N. 669 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" da parte della Regione - Disposizioni transitorie".

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 9,30, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

## CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Corte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	sì		26) Gatta Renzo	sì	
2) Aprile Leonardo	"		27) Giampaolo Filippo		sì
3) Blandolino Antonio	"		28) Laera Alessandro	sì	
4) Borgia Carlo		sì	29) Latanza Cosimo	"	
5) Bortone Giorgio	sì		30) Leucci Giovanni	"	
6) Calvario Pasquale		sì	31) Liuzzi Francesco	"	
7) Capozza Emanuele	sì		32) Malvarosa Errico	"	
8) Cassano Michele	"		33) Margiotta Giovanni	"	
9) Castellaneta Giuseppe	"		34) Monfredi Angelo	"	
10) Ciocia Graziano	"		35) Morea Leonardo		sì
11) Ciuffreda Pasquale	"		36) Papa Giuseppe	sì	
12) Clemente Tommaso	"		37) Piccigallo Benito	"	
13) Colamonaco Maria	"		38) Princigalli Giacomo	"	
14) Colasanto Giuseppe	"		39) Quarta Nicola	"	
15) Colonna Giuseppe	"		40) Raimondo Cosimo	"	
16) Consiglio Gabriele		sì	41) Rizzo Marcello	"	
17) Conte Giuseppe	sì		42) Romano Domenico	"	
18) D'Alena Fedele	"		43) Sasso Giuseppe		sì
19) D'Andrea Nicola	"		44) Somma Antonio	sì	
20) Dell'Aquila Antonio	"		45) Sorice Vincenzo	"	
21) Dilonardo Giovanni	"		46) Tarricone Luigi	"	
22) Fantasia Matteo	"		47) Tarsia Incuria Achille	"	
23) Fiore Alessandro	"		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	"	
24) Fitto Salvatore	"		49) Ventura Antonio	"	
25) Galatone Rocco	"		50) Zingrillo Giuseppe	"	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che sessantasettesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" da parte della Regione - Disposizioni transitorie".

Dà la parola al relatore, cons. Colonna, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" da parte della Regione - Disposizioni transitorie", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

- Riesame legge regionale "Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" da parte della Regione - Disposizioni transitorie".

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge :

ART. 1

È istituito l'Ufficio Minerario regionale il quale:

- provvede alle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie "acque minerali" e "cave e torbiere" trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 14.1.1972, n. 2, e degli artt. 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, l'attività di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;
- coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;
- esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;
- esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali;
- collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l'altro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie;
- studia i problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;
- provvede alle attività istruttorie ai fini della pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici dell'industria mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;
- provvede alle attività istruttorie per l'esercizio, da parte degli Organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

(Approvato all'unanimità).

ART. 2

La Giunta Regionale si avvale, altresì, dell'Ufficio Minerario regionale per l'esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale all' "Ingegnere Capo del distretto minerario", agli "Ingegneri" ed ai "Periti" del Corpo statale delle miniere, sono demandati alla Giunta regionale, la quale li esercita avendosi, rispettivamente, del Coordinatore, degli Ingegneri e dei Periti dell'Ufficio Minerario regionale.

(Approvato all'unanimità).

ART. 3

Il personale del Corpo statale delle Miniere messo a disposizione della Regione in conformità all'art. 112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale con successiva legge nella quale saranno altresì stabilite le modalità per la nomina del coordinatore dell'Ufficio Minerario regionale.

Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, ed in servizio presso l'Amministrazione regionale, sarà assegnato all'Ufficio Minerario regionale ed immesso nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

(Approvato all'unanimità).

ART. 4

L'Ufficio Minerario regionale fa capo al settore Industria della Amministrazione regionale e viene considerato come Ufficio operativo a sé stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato con legge regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ufficio Minerario medesimo.

(Approvato all'unanimità).

ART. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(Approvato all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)